

"Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 49 del 26/02/2021

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA IN REGIONE CAMPANIA

Firmato da: Valeria Ciarambino; Maria Muscara'



PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA IN REGIONE CAMPANIA"

A firma dei Consiglieri

Maria Muscarà

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Gennaro Saiello



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge nasce dall'idea di mettere a sistema la normativa regionale in tema di ciclo-mobilità attraverso un riordino della materia e l'introduzione di elementi di innovazione giuridica, tecnologica e infrastrutturale.

In sintonia con la riforma approvata dal Parlamento nazionale (legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica") e con le innumerevoli iniziative recentemente messe in campo per la promozione della mobilità ciclistica (per cui si rinvia al documento a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati del 19 novembre 2020, disponibile all'indirizzo: https://temi.camera.it/leg18/temi/l-innovazione-nel-trasporto-stradale-e-la-mobilit-sostenibile.html), l'intervento normativo persegue quali obiettivi prioritari l'aumento della percentuale di spostamenti in bicicletta e a piedi sul territorio regionale, la creazione di una rete integrata di servizi di viabilità e trasporto in grado di valorizzare il territorio e tutelare il paesaggio e la drastica diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico.

Altra importante finalità risiede nella necessità di assicurare un livello di sicurezza sempre maggiore, specie in contesti fortemente urbanizzati, e diminuire in maniera sensibile le vittime su strada.

La proposta di legge, dunque, nell'ambito delle politiche integrate per la mobilità sostenibile, ha l'intento di promuovere una mobilità ciclistica urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili, attraverso la realizzazione di una rete delle ciclovie regionali (RCR), integrata con le infrastrutture e i servizi per la mobilità, in sicurezza e in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del sistema regionale della mobilità ciclistica.

Attraverso il riassetto normativo, si intende introdurre un miglioramento della qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio e del paesaggio. Qualità della vita dei cittadini che passa necessariamente dall'aumento della ciclo-mobilità mediante interventi volti a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e ciclo-turistici, a basso impatto ambientale in attuazione di nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione per la salute della collettività, nel rispetto e per la miglior fruizione del territorio.

La proposta consta di 5 capi e 17 articoli.

L'articolo 2 delinea gli obiettivi strategici della legge, tra cui l'incentivazione della mobilità ciclistica attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per



incrementarne l'offerta, per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

La proposta definisce in maniera chiara la distinzione – anche a livello di obiettivi – tra ciclo-mobilità urbana ed extraurbana.

Il Capo II si occupa di pianificazione e programmazione regionale. La programmazione regionale integrata in materia di trasporto pubblico locale, in coerenza con la pianificazione paesaggistica, individua il sistema regionale della mobilità ciclistica e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali e quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili nazionali, metropolitani, provinciali, comunali e intercomunali.

In linea di continuità con quanto già intrapreso a livello normativo di recente, l'articolo 4 individua il piano regionale per la mobilità ciclistica, mentre l'articolo 5 definisce la rete delle ciclovie di interesse regionale.

Il Capo III, denominato 'Promozione e sviluppo', stabilisce quali sono gli interventi per la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana (art. 7) e disciplina le modalità operative per i beneficiari al fine dell'accesso ai contributi previsti (art. 8).

Si pone particolare attenzione agli enti locali che hanno adempiuto agli obblighi di pianificazione e programmazione sanciti dalla normativa comunitaria e statale.

Il Capo III comprende misure per la conoscibilità e la trasparenza del sistema regionale della ciclo-mobilità, quali la creazione del portale regionale sulla mobilità ciclistica (art. 9), nonché misure specifiche per il contrasto al furto (art. 10).

Il Capo IV, rubricato 'Coordinamento e monitoraggio', contiene articoli che riguardano la costituzione del tavolo regionale per la mobilità ciclistica, in linea di continuità con le esperienza già messe in campo negli ultimi anni, nonché disposizione per il monitoraggio, l'associazionismo, i raccordi programmatici tra i vari livelli di gestione e lo sviluppo e la diffusione del *mobility management*.

Il Capo V, in fine, definisce la norma finanziaria, la clausola valutativa e le abrogazioni.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge intende prevedere un riordino complessivo della mobilità ciclistica sul territorio regionale.

A tal fine, la proposta reca alcune disposizioni a carattere innovativo che necessitano di adeguata copertura finanziaria.

Si ricorda che la legge nazionale n. 2 del 2018 mette a disposizione alcune misure finanziarie che in fase di attuazione sono ripartite tra le Regioni per quanto di competenza.

Le spese principali riguardano gli interventi di cui all'articolo 6 e le agevolazioni e i finanziamenti che la Regione garantisce ai beneficiari per la loro attuazione. Ovviamente, in un quadro di risorse scarse e in totale assenza di strumenti regolamentari atti a definire con puntualità le modalità operative per l'accesso ai suindicati contributi, occorre stimare la copertura finanziaria attraverso proiezioni sintetiche sulla scorta delle spese storiche e delle iniziative analoghe promosse nelle altre regioni.

Lo stanziamento attuale è ora contenuto nella Missione 8, Programma 1, Titolo 2, che in ogni caso è designata come capitolo di bilancio dedicato alle spese per investimento finora definite.

É necessario garantire uno stanziamento aggiuntivo di ammontare quantificato in 5 milioni annui per il triennio considerato, all'interno della Missione 10, Programma 4, Titolo 1, e mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1.

Infine, è previsto che, a decorrere dall'anno 2022, la Regione concorra agli interventi in conto investimento di cui alla presente legge, con uno stanziamento pari a non meno dell'8 per cento della spesa di investimento prevista per le funzioni obiettivo relative alle infrastrutture, all'efficienza del sistema regionale dei trasporti e alle attività generali per il territorio.



SOMMARIO

Capo I - F	rıncını	generali	e objet	T1\/I

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Obiettivi strategici

Art. 3 Definizioni

Capo II - Pianificazione e programmazione

Art. 4	Pianificazione regionale
Art. 5	Rete ciclabile regionali

Capo III - Promozione e sviluppo

,	\ r+	6	Interventi
H	۱rt.	n	Interventi

Art. 7 Finanziamento e agevolazioni

Art. 8 Art. 9 Portale regionale della mobilità ciclistica

Contrasto al furto

Capo IV - Coordinamento e monitoraggio

A 1 10				1 '1'1 \	
Art. 10	lavolo	regionale	per la	mobilita	ciclistica

Sviluppo e diffusione del *mobility management* Art. 11

Art. 12 Raccordi programmatici

Rapporti con l'associazionismo Art. 13

Capo V - Disposizioni finali

Art. 14	Norma finanziaria
Art. 15	Clausola valutativa
Art. 16	Abrogazioni
Art. 17	Entrata in vigore



Capo I Principi generali e obiettivi

Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. La Regione Campania persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, per:
 - a) migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana;
 - b) tutelare il patrimonio naturale e ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;
 - c) valorizzare il territorio e i beni culturali, anche sviluppando l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia previsto all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilità turistica previsto all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) in materia di ferrovie turistiche.
- 2. La Regione Campania, nell'ambito delle politiche integrate per la mobilità sostenibile, promuove:
 - a) la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili, attraverso la realizzazione della rete delle ciclovie regionali (RCR) di cui all'articolo 5, integrata con le infrastrutture e i servizi per la mobilità, in sicurezza e in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del Sistema regionale della mobilità ciclistica;
 - b) la ciclo-mobilità, mediante interventi volti a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e ciclo-turistici, a basso impatto ambientale in attuazione di nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione per la salute della collettività, nel rispetto e per la miglior fruizione del territorio.
- 3. Le finalità di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la programmazione tecnica dei diversi settori regionali interessati. A tali finalità concorrono altresì gli enti locali e le altre istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2 Obiettivi strategici

1. L'incentivazione della mobilità ciclistica è attuata attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per incrementarne l'offerta, per



una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

- 2. L'insieme degli interventi è volto a riordinare e riqualificare, anche tramite azioni mirate di recupero, le infrastrutture e i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con specifica attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali con la RCR e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo.
- 3. I principali obiettivi per la mobilità ciclistica extraurbana sono:
 - a) la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva e di una rete, interconnessa, sicura e protetta, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico-ricreativo, anche con la implementazione di una rete di servizi e strutture, con particolare riguardo ai percorsi aventi caratteristiche storico-culturali;
 - b) la creazione e la gestione, in ambito montano e rurale, di appositi percorsi e strutture di supporto;
 - c) la creazione e la gestione di una rete di ciclostazioni per favorire l'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.
- 4. I principali obiettivi per la mobilità ciclistica urbana sono:
 - a) l'incremento eco-compatibile della rete ciclabile esistente, privilegiando gli interventi di completamento su tutto il territorio urbano in modo omogeneo e la messa in rete;
 - b) la connessione con il sistema della ciclo-mobilità extraurbana e con il sistema regionale della mobilità collettiva, anche attraverso un equilibrato ricorso all'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto;
 - c) il sostegno agli spostamenti a basso impatto ambientale e la riduzione del tasso di motorizzazione regionale, con particolare riferimento ai veicoli a combustione, allo scopo di favorire la promozione di stili di vita salutari con valenza in ambito sanitario, ambientale, sociale, turistico e sportivo;
 - d) la messa in sicurezza e lo sviluppo infrastrutturale della rete viaria ciclabile e ciclopedonale per sostenere la sicurezza stradale, anche attraverso interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata con politiche di moderazione e decongestionamento del traffico;
 - e) il recupero e la riqualificazione di infrastrutture della rete viaria e ferroviaria obsoleta o inutilizzata.

Art. 3 Definizioni

- 1. Per "mobilità ciclistica", si intende il tipo di mobilità che si serve come mezzo di trasporto dei velocipedi così come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*).
- 2. Per le altre definizioni di cui alla presente legge si rinvia all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*).



Capo II Pianificazione e programmazione

Art. 4 Pianificazione regionale

- 1. La programmazione regionale integrata in materia di trasporto pubblico locale, in coerenza con la pianificazione paesaggistica, con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge n. 2/2018, individua il sistema regionale della mobilità ciclistica come quadro previsionale di riferimento volto a orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali, nonché quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili nazionali, metropolitani, provinciali, comunali e intercomunali.
- 2. Nel quadro della programmazione di cui al comma 1, in conformità agli obiettivi strategici di cui all'articolo 2, la Regione, in osservanza di quanto previsto all'articolo 5 della legge n. 2/2018, adotta il piano regionale della mobilità ciclistica, di seguito "piano", con il quale individua:
 - a) la RCR di cui all'articolo 5, caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;
 - b) in maniera puntuale le ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale e le eventuali proposte di integrazione o modifica della stessa;
 - c) il sistema della mobilità ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento alle peculiarità geo-orografiche del territorio;
 - d) gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua, nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
 - e) le modalità operative per la interconnessione con i piani urbani del traffico, i piani di mobilità urbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285/1992 e delle Direttive ministeriali del 24 giugno 1995, nonché i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati «biciplan», di cui all'articolo 6 della legge n. 2/2018;
 - f) obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali attraverso il recupero eco-compatibile di:
 - 1) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso e degli edifici a esse connessi, delle tratte stradali, comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici a esse connesse;
 - 2) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, nonché i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici a essi connessi,
 - 3) ponti dismessi e altri manufatti statali;
 - g) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;



- h) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani;
- i) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;
- j) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera i) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;
- k) l'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.
- 3. La Regione può promuovere la fruizione dei servizi di trasporto intermodali, attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.
- 4. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il piano regionale della mobilità ciclistica è pubblicato sul portale di cui all'articolo 10 ed è aggiornato almeno ogni tre anni.
- 5. La Regione promuove la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria attraverso il coinvolgimento del tavolo tecnico di cui all'articolo 10 nelle fasi preliminari all'approvazione del piano regionale per la mobilità ciclistica.

Art. 5 Rete ciclabile regionale

- 1. La Rete ciclabile regionale (RCR), in coerenza con gli indirizzi programmatici e con la Rete ciclabile nazionale di cui agli articoli 3, comma 3 e 4 della legge n. 2/2018, costituisce la rete infrastrutturale di livello regionale integrata con la rete nazionale e con il sistema della rete ciclabile transeuropea "EuroVelo".
- 2. La RCR è individuata nell'ambito del piano regionale della mobilità ciclistica con le modalità stabilite dai commi da 4 a 9 dell'articolo 4 della legge n. 2/2018.

Capo III *Promozione e sviluppo*



Interventi

- 1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge n. 2/2018, alla legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane), alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) e all'articolo 18 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla progettazione, alla realizzazione e alla promozione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.
- 2. Allo scopo di garantire la necessaria uniformità dell'intero sistema regionale della mobilità sostenibile, gli interventi infrastrutturali possono riguardare:
 - a) la realizzazione o la riqualificazione di reti urbane ed extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
 - b) interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;
 - c) il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti, nonché il raccordo di tratte spezzate non a rete e la messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;
 - d) la realizzazione o l'ammodernamento di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
 - e) il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato, con particolare riferimento alla messa in opera di segnaletica verticale e orizzontale, specializzata per traffico ciclistico, nonché della segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili:
 - f) la realizzazione o la riqualificazione di parcheggi attrezzati, liberi, custoditi o automatizzati atti a garantire i velocipedi ivi riposti;
 - g) la creazione di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza di poli di interscambio modale;
 - h) la realizzazione di strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico;
 - i) la realizzazione o l'ammodernamento di velostazioni;
 - i) l'eliminazione di barriere e ostacoli alla ciclo-mobilità;
 - k) la fornitura e l'installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità, anche attraverso la creazione di piattaforme digitali per servizi innovativi volti allo sviluppo e alla promozione della bicicletta.
 - I) studi, ricerche e campagne di sensibilizzazione e di informazione.



- 3. Gli interventi possono essere finalizzati anche alla promozione di:
 - a) interventi di moderazione e decongestionamento del traffico;
 - b) azioni finalizzate allo sviluppo e alla sicurezza della ciclabilità, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta;
 - c) registri, in via sperimentale, per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette;
 - d) azioni volte alla condivisione degli spazi urbani, alla riduzione della velocità, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità di pedoni e ciclisti attraverso la diffusione di "zone 30";
 - e) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie per la promozione dell'intermodalità tra la bicicletta e il treno, anche per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici e la promozione dell'uso di bici pieghevoli;
 - f) azioni per l'implementazione e la sistematizzazione della mappatura dei percorsi della RCR, anche avvalendosi della cartografia esistente e resa disponibile dagli autori, se conforme al modello dati costituente la cartografia regionale di base;
 - g) azioni mirate alla redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo geo-referenziato per dispositivi mobili e non;
 - h) servizi di informazione per cicloturisti presso gli enti preposti al turismo e gli uffici relazioni con il pubblico (URP);
 - i) conferenze, attività culturali, iniziative educative e scolastiche atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e componente rilevante della mobilità regionale.

Art. 7 Finanziamento e agevolazioni

- **1.** La Regione finanzia gli interventi previsti all'articolo 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.
- 2. Agli enti locali tenuti alla redazione del Piano urbano del traffico e del Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992, possono essere concessi finanziamenti e agevolazioni solo qualora i suddetti strumenti prevedano azioni e interventi a favore della mobilità ciclistica e ciclopedonale.
- 3. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della mobilità ciclistica:
 - a) la città metropolitana di Napoli;
 - b) e province e gli enti di area vasta;
 - c) i comuni e le loro unioni, anche attraverso le forme associative di cui al Capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*);
 - d) gli enti parco, regionali e nazionali;
 - e) le associazioni ambientaliste e di settore di carattere nazionale.
- 4. Gli enti che evidenziano comprovate gravi inadempienze nella manutenzione delle infrastrutture della mobilità ciclistica e quelli che non hanno provveduto all'elaborazione della pianificazione e della programmazione locale di cui



- all'articolo 6 della legge n. 2/2018 sono esclusi dai contributi in applicazione della presente legge.
- 5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, riconoscendo priorità agli interventi previsti nel piano di cui all'articolo 4.

Art. 8 Portale regionale della mobilità ciclistica

- La Regione promuove, d'intesa con i soggetti istituzionali di cui al comma 3 dell'articolo 7, con le associazioni di settore e degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione mirate alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e al miglioramento degli stili di vita.
- 2. La Regione promuove altresì accordi con e tra enti locali, ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi *mobility manager*, per:
 - a) la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus, di bike sharing;
 - b) la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e di circuiti chiusi in cui imparare e praticare in sicurezza l'uso della bicicletta;
 - c) la realizzazione di iniziative di educazione stradale e di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.
- 3. La Regione, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, istituisce il portale regionale sulla mobilità ciclistica, quale sistema di informazione e consultazione informatico, costantemente aggiornato, dell'offerta ciclabile contenenti i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale e i servizi di assistenza e ristoro.
- 4. Il portale di cui al comma 3 favorisce la massima partecipazione degli utenti assicurando la più ampia fruibilità delle informazioni e la piena attuazione degli obiettivi strategici di cui all'articolo 2.

Art. 9 Contrasto al furto

- 1. Le strutture adibite alla sosta delle biciclette di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g) sono dotate di strumentazione idonea a contrastare il furto delle biciclette in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita e in maniera capillare sul territorio di riferimento.
- 2. Nell'ambito della progettazione degli interventi di cui all'articolo 6 possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:



- a) forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni;
- servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimità delle velostazioni;
- c) servizi di deposito in prossimità di stazioni ferroviarie e metropolitane;
- d) marchiatura registrata delle biciclette, diretta alla loro iscrizione nei registri di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d). La Regione stabilisce a tal fine i requisiti per garantire l'uniformità delle procedure di marchiatura e di registrazione sull'intero territorio regionale.

Capo IV Coordinamento e monitoraggio

Art. 10 Tavolo regionale per la mobilità ciclistica

- 1. È istituito il tavolo regionale per la mobilità ciclistica.
- 2. La Regione, mediante il tavolo:
 - a) instaura rapporti di collaborazione e concertazione con gli enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione del sistema regionale della mobilità ciclistica, con le rappresentanze imprenditoriali e con le associazioni maggiormente riconosciute a livello nazionale, favorendone il loro raccordo;
 - b) condivide dati e informazioni relativi al sistema regionale della mobilità ciclistica con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni e all'individuazione e geo-referenziazione dei punti critici;
 - c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.
- 3. Il tavolo, coordinato dal *mobility manager* della Regione individuato ai sensi dell'articolo 11, è composto da quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), un delegato in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante individuato dalle associazioni nazionali preposte alla tutela dei diritti degli utenti diversamente abili.
- 4. Il tavolo tecnico esprime parere preventivo sul piano regionale per la mobilità ciclistica adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4.
- 5. Alle riunioni del tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate.
- 6. La partecipazione al tavolo e ai suoi lavori è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.



- 1. La Regione individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, all'interno della sua struttura ordinamentale, un *mobility manager* che ha il compito di coordinare e monitorare le politiche regionali in tema di mobilità sostenibile e ciclo-mobilità.
- 2. Il mobility manager cura:
 - a) le attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi promossi, progettati e realizzati dalla Regione;
 - b) la ricognizione e il monitoraggio annuale degli interventi di cui all'articolo 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 17, nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al sistema regionale della mobilità ciclistica:
 - c) i rapporti con i settori tecnici degli enti locali coinvolti per favorire la condivisione di criteri e buone pratiche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per il coordinamento degli stessi.
- 3. La Giunta regionale può prevedere in capo al *mobility manager* della Regione attività di:
 - a) promozione e coordinamento, da espletare insieme ai *mobility manager* di area, di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili;
 - b) supporto alla predisposizione della programmazione degli spostamenti casa-lavoro e della mobilità del personale aziendale, di competenza dei mobility manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
- 4. Il *mobility manager* della Regione Campania effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale.
- 5. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale della mobilità ciclistica mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto da leggi, indirizzi e standard, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della mobilità ciclistica regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione degli interventi.

Art. 12 Raccordi programmatici

1. La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi specifici per



l'attività di progettazione del biciplan di cui all'articolo 6 della legge n. 2/2018 e per gli interventi di cui all'articolo 6.

- 2. La Regione può realizzare direttamente o compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.
- 3. Gli enti locali nell'ambito della propria programmazione indicano gli interventi che intendono realizzare specificando:
 - a) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
 - b) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
 - c) gli interventi di manutenzione da garantire e i tempi previsti per la realizzazione.
- 4. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 definiscono:
 - a) le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;
 - b) i tempi di realizzazione e la titolarità della proprietà e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare.
- 5. Nelle intese e negli accordi di cui al comma 1, gli enti pubblici possono prevedere di tenere il proprietario indenne o manlevato dai danni che occorrano a terzi in dipendenza o in occasione del passaggio.
- 6. Per provvedere al contenimento dei costi, gli enti proprietari possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni.
- 7. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni prevedono anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte.
- 8. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, è individuato, d'intesa con l'ente parco competente, il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso.

Art. 13 Rapporti con l'associazionismo

- 1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con le associazioni di settore e le associazioni di utenti e consumatori per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti e attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della mobilità ciclistica, nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni a tali fini utili.
- 2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 1, comma 205, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2011), operanti nel settore della promozione della mobilità ciclistica e dell'educazione alla mobilità sostenibile.



- 3. La Regione può concedere contributi alle associazioni di cui al comma 2 per la realizzazione di progetti e attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della mobilità ciclistica.
- 4. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, dandone adequata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.
- 5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

Capo V Disposizioni finali

Art. 14 Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari del triennio 2021-2023, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sulla Missione 8, Programma 1, Titolo 2.
- 2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, la Regione, per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, prevede uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione 10, Programma 4, Titolo 1 e conseguente riduzione, di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
- 3. A decorrere dall'anno 2022, la Regione concorre agli interventi in conto investimento di cui alla presente legge con uno stanziamento pari a non meno dell'8 per cento della spesa di investimento prevista per le funzioni obiettivo relative alle infrastrutture, all'efficienza del sistema regionale dei trasporti e alle attività generali per il territorio.

Art. 15 Clausola valutativa

- 1. Entro il 1° aprile di ciascun anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Giunta regionale presenta una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sui seguenti aspetti:
 - a) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;
 - b) il grado di realizzazione della RCR;



- c) una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR;
- d) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico e acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;
- e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;
- f) la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale;
- g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
- 3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.
- 4. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul portale regionale di cui all'articolo 10.

Art. 16 *Abrogazioni*

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) l'articolo 43 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2012*);
 - b) i commi da 1 a 5 dell'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);
 - c) il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania. Legge di stabilità regionale per il 2020).

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.